

ATTO N. DD 1326

DEL 22/04/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 85

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SOCIETA': CUMIANA GOMME GROUP srl
SEDE LEGALE: S.P. CUMIANA - PISCINA, 17 10040 CUMIANA
SEDE OPERATIVA: VIA SICILIA, 10 10036 SETTIMO T.SE
P. IVA: 10199930016 POS. N. 017655

- In data 23/09/2008, è stata rilasciata alla Systema Ambiente srl, l'autorizzazione n. 219 – 48872/2008, per l'esercizio di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 e R3 dell'Allegato C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Tale autorizzazione dopo successivo passaggio di titolarità, in data 11/08/2014, con D.D. n. 68 – 26984/2014 è stata volturata alla società Cumiana Gomme Group srl;
- la società era altresì in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06, rilasciata con D.D. n. 48 – 19473/2008 del 6/03/2008;
- in data 26/11/2014, con nota prot. n. 187542 del 27/11/2014, la società presentava istanza ex art. 208 del D.lgs 152/06 di variante non sostanziale all'impianto, consistente nell'introduzione di due nuovi macchinari (trituratore e vaglio) ed incremento della capacità massima di deposito gomme e affini, da 432 t a 1125 t;
- con D.D. n. 5-2898/2016 del 20/01/2016 veniva rilasciata la modifica richiesta. Nell'atto veniva altresì ricompresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con conseguente perdita di efficacia della D.D. n. 48-19473 del 06/03/2008;
- in data 29/03/2017, con nota prot. CMT0 n. 38639, la società presentava ulteriore istanza di modifica non sostanziale, relativamente ai seguenti aspetti:
 - inserimento dell'operazione R4 sui rottami di ferro derivanti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, con conseguente cessazione dalla qualifica di rifiuto;
 - inserimento dei codici CER 191204 e 191212, limitatamente ai rifiuti in gomma;
 - incremento della capacità di trattamento da 24.000 t/anno a 35.000 t/anno, mantenendo invariata la capacità massima di stoccaggio, mediante installazione di tre nuovi trituratori con conseguente variazione della

portata in uscita dal punto di emissione E2 da 7.000 a 25.000 m³/h;

- sostituzione di due mulini granulatori;

- possibilità di distinguere gli pneumatici da avviare alla linea di trattamento rispetto a quelli riutilizzabili o ricostruibili;

- volontà, seguendo le indicazioni del Servizio scrivente di cui alla nota del 10/01/2017 prot. CMTo n. 5882, di includere nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti anche l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura, in scadenza in data 28/03/2017;

- tali modifiche venivano autorizzate con DD n. 204-19604 del 04/08/2017, con la quale si riteneva di riassumere in un atto autorizzativo unico le diverse modifiche intervenute nel tempo, in modo da razionalizzare e facilitarne la lettura. Tale modalità comportava quindi la necessità di abrogare la precedente autorizzazione, già rilasciata con DD n. 219-48872/2008 del 23/09/2008 e la successiva modifica, fatta salva la data di scadenza dell'autorizzazione medesima, che rimaneva fissata al 23/09/2018;
- in data 26/03/2018 con nota di prot. Città Metropolitana di Torino n. 37527/2018 del 26/03/2018, la società presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione, entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione così come previsti dall'art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. a seguito della quale era stata data comunicazione di avvio del procedimento con nota prot n. 47550 del 17/4/2020;
- successivamente, con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1129/2018, veniva stabilito che spettava unicamente allo Stato il potere di individuare, sulla base di analisi caso per caso e ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti ma come "end of waste (EoW)" a valle delle operazioni di riciclo. Ciò comportava che le uniche normative a cui far riferimento per decretare la cessazione dalla qualifica di rifiuto sono il D.M. 5/02/98 e s.m.i. e il D.M. n. 161/2002, nonché i Regolamenti comunitari nn. 333/2011 (ferro, acciaio, alluminio), 1179/2012 (vetro) e 715/2013 (rame). Nel caso in esame, il recupero di rifiuti di pneumatici/gomme utilizzati per produrre granulati [R3], finalizzata alla produzione di EoW, non risultava pertanto ammissibile in quanto le citate norme non lo prevedevano;
- con nota prot. n. 66809 del 31/5/2018 si sospendeva pertanto il procedimento in oggetto in attesa di valutazioni nel merito;
- con successiva Legge di conversione n. 128 del 2/11/2019, pubblicata sulla G.U. il 3/11/2019, veniva modificato nuovamente l'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. consentendo di fatto, in mancanza di criteri specifici, ... *il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del citato decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, ... sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori*;
- stante le modifiche normative intervenute, la Direzione scrivente procedeva con nota prot. n. 5406 del 21/01/2020 al riavvio del procedimento in oggetto;
- con Delibera di Consiglio n. 67 del 06.02.2020, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), approvava il documento "*Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06*";
- in considerazione delle modifiche apportate all'art. 184 ter e all'approvazione delle citate linee guida, che prevedono un coinvolgimento in fase istruttoria delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si riteneva opportuno indire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., apposita Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 04/3/2020 al fine di concordare con ARPA i criteri previsti dal comma 3 del succitato articolo;
- non avendo Arpa partecipato alla seduta di conferenza dei servizi, con nota prot. n. 20100 del 09/03/2020 la Direzione scrivente richiedeva parere in merito;
- con nota di prot CMTo n. 18867 del 6/3/2020, Arpa non evidenziava criticità rispetto ai criteri già stabiliti

nel provvedimento autorizzativo in scadenza;

- con nota prot. n. 22270 del 3/4/2020 SMAT inviava l'aggiornamento delle prescrizioni da inserire nel presente atto relativamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dell'impianto di triturazione e dall'abbattimento ad acqua degli inquinanti aeriformi. Nella stessa nota evidenziava che, in relazione alle acque meteoriche di prima pioggia non vi sono variazioni rispetto al PPG già approvato in data 06/07/2015 con atto prot. SMAT n. 38916;
- in data 03/04/2020, con nota prot. CMTTo n. 25978, considerato il lasso di tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza, la società trasmetteva una nota di aggiornamento in cui specificava che il secondo mulino granulatore già autorizzato, convogliante anch'esso al punto di emissione E2, risultava installato ma non ancora funzionante;
- in data 14/04/2020 con nota prot. n. 27423 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTTo, in relazione alle emissioni in atmosfera, aggiornava le prescrizioni tecniche già contenute nell'Allegato 4 alla D.D. n. 204-19604 del 04/08/2017.

Considerato che:

- l'articolo 184-ter del D.Lvo 152/06 e s.m.i. al comma 1 definisce che..... *1. un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a. *la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;*
 - b. *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
 - c. *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
 - d. *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;*

al comma 2 riporta *“L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.*

Al comma 3 “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) *materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti all'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.”

il termine “prodotti” (di cui alla lettera C comma 1 del succitato articolo) può essere riferito a quei manufatti costruiti secondo le normative e gli standard vigenti e quindi immessi sul mercato dei prodotti *nuovi*;

- in relazione agli standard esistenti applicabili ai prodotti, il riferimento può, ad oggi, essere considerato lo schema di Regolamento predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto “*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” di imminente pubblicazione;
- con riferimento alla possibilità di separare gli pneumatici da avviare alla linea di trattamento rispetto a quelli riutilizzabili o ricostruibili, facendo pertanto venir meno il ricondurre questi ultimi alla fattispecie di rifiuto, l’art. 183, del D.Lgs. 152/06, alla lett. u), definisce tale operazione “*riciclaggio*” identificandola come.. *qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.....*;
- in tale ambito possono ricadere le operazioni di cernita e controllo visivo (attività di recupero da codificarsi R12), che permettono di individuare, tra gli altri, gli pneumatici usati che possono essere ricostruiti o avviati al mercato dell’usato, pneumatici per i quali non sia stata fatta dal produttore una valutazione in tal senso e siano pertanto stati classificati, impropriamente, come rifiuti;
- con riferimento all’inserimento dell’operazione R4 sui rottami di ferro derivanti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, con conseguente cessazione dalla qualifica di rifiuto, in data 9/11/2011 entrava in vigore il Regolamento (UE) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale regolamento prescrive che, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto dei rottami di metalli ferrosi e non ferrosi, occorre conseguire specifica certificazione.

Considerato altresì che:

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell’atto richiesto;
- la società non risulta aver conseguito in questi anni la certificazione prescritta dal Regolamento (UE) n. 333/2011 e pertanto nel presente rinnovo non viene contemplata la possibilità di ottenere *end of waste* dai rifiuti ferrosi. La società potrà comunque, con istanza di parte, richiedere la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi ottenuti dal processo qualora consegua la certificazione di cui al Regolamento comunitario citato;
- in relazione al rispetto della normativa antincendio, nell’istanza di rinnovo la società dichiara di aver trasmesso la Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio ex DPR 151/2011 (rif. Pratica VVF n. 39815).

Rilevato che:

- per quanto riguarda il riciclaggio dei pneumatici usati sottoposti a cernita (attività R12) e ritenuti idonei per un reimpiego, gli stessi perdono la qualifica di rifiuto e possono essere reimmessi sul mercato come bene per essere riutilizzati esclusivamente nel caso in cui rispettino i requisiti di sicurezza e gli standard qualitativi così come previsti all’art. 237 Appendice VIII Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. e secondo le procedure messe in atto dalla Società;
- qualora dalla suddetta cernita si generassero pneumatici da avviare a ricostruzione, il D.M. 09/01/2003 li esclude dalla normativa sui rifiuti già dalla loro produzione.

Ritenuto pertanto:

- di procedere al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fissando i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto come segue:

In relazione all'operazione R3 sulla gomma ed ai riferimenti relativi alle caratteristiche merceologiche del polverino e del granulato ottenuti a valle delle lavorazioni:

- di modificare i criteri ad oggi autorizzati che prendevano come riferimento quelli fissati dalla Norma UNI CEN /TS 14243/2010, con i criteri definiti nello schema di Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di imminente pubblicazione;

In relazione alla possibilità di differenziare gli pneumatici da avviare alla linea di trattamento rispetto a quelli riutilizzabili o ricostruibili, facendo pertanto uscire questi ultimi dalla classificazione di rifiuto.

- confermare quanto già attualmente autorizzato rispetto alle caratteristiche tecniche degli pneumatici che, a seguito dell'operazione R12, sono reimmessi sul mercato dell'usato (cessando dalla qualifica di rifiuto) e le modalità operative necessarie per la determinazione delle caratteristiche tecniche di tali pneumatici;

- di aggiornare nel presente atto l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dell'impianto di triturazione e dall'abbattimento ad acqua degli inquinanti aeriformi, secondo le prescrizioni trasmesse da SMAT;

Rilevato altresì che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05.07.2011 e s.m.i., fatte salve le sospensioni delle tempistiche dovute a :
 - modifiche dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come meglio esplicitato in premessa;
 - richiesta di integrazione/aggiornamento della documentazione tecnica presentata, visto il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio del presente atto;
 - il Decreto "Salva Italia" che, causa emergenza Covid-19, sospende i termini dei procedimenti amministrativi già avviati dal 23/2/2020 al 15/5/2020;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il D.M. 5/02/98 e s.m.i.
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- il Regolamento di imminente pubblicazione avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** a far data dal 24/09/2018 la società:

CUMIANA GOMME GROUP

SEDE LEGALE: s.p. cumiana – piscina, 17 cumiana

sede operativa: via sicilia, 10 Settimo t.se

all'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] e recupero [R3] e [R12] di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 26/03/2018 con nota di prot. Città Metropolitana di Torino n. 37527/2018 del 26/03/2018, e delle integrazioni pervenute il 03/04/2020, prot. CMTTo n. 25978, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituenti le: **Sezioni 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (sintesi delle linee di trattamento), Sezione 3 (prescrizioni tecnico gestionali), Sezione 4 (estratto dal Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Sezione 5 (emissioni in atmosfera), Sezione 6 (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di processo), Sezione 7 (prescrizioni di carattere amministrativo) e Sezione 8 (lay-out dell'impianto);**

2. di non autorizzare l'operazione R3 sui rifiuti ferrosi e il conseguente ottenimento di metalli classificati come *end of waste*, non essendo la società in possesso della certificazione prevista dal Regolamento UE n 333/2011;

3. di subordinarne l'utilizzo del secondo mulino granulatore all'invio di una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che ne attesti l'installazione e ne specifichi modello e caratteristiche tecniche. La società dovrà successivamente provvedere all'effettuazione degli autocontrolli sul camino E2 con entrambi i

mulini granulatori funzionanti a pieno regime, secondo le modalità di cui alla Sezione 5 dell'Allegato al presente atto;

4. di stabilire che **entro 60 gg dalla trasmissione della dichiarazione di cui al punto precedente** la società provveda ad effettuare una **campagna di misurazione del rumore, da effettuarsi nelle condizioni di massima produzione dell'impianto**, trasmettendo le risultanze alla Direzione scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto **entro 30 gg** dalla data di effettuazione delle misurazioni. Qualora non dovessero essere rispettati i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale, dovranno essere implementati adeguati interventi di insonorizzazione, previa comunicazione;

5. di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

6. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;

7. di stabilire che qualora ad avvenuta pubblicazione del Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" si riscontrassero delle modifiche allo stesso rispetto al testo allegato al presente provvedimento, la Direzione scrivente provvederà a modificare la presente autorizzazione al fine di renderla conforme con quanto previsto dal Regolamento stesso;

8. il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. di stabilire altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono



Città metropolitana di Torino

come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

SA/RD

Torino, 22/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano